DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

che proroga il termine di applicazione del regime provvisorio applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP per i prodotti di competenza di detta Comunità

(82/16/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra di loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato un protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto di quest'ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, il regime provvisorio degli scambi della Grecia con gli Stati ACP, fissato, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalla decisione 81/57/CECA [1] e prorogata dalle decisioni 81/249/CECA [2] e 81/475/CECA [3];

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Il regime provvisorio fissato dalla decisione 81/57/CECA per gli scambi della Grecia con gli Stati ACP resta applicabile dal 1° gennaio 1982 fino all'entrata in vigore del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati ACP a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ed al massimo fino al 30 giugno 1982.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Il Presidente

N. RIDLEY

---

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 65.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 51.
[3] GU n. L 179 dell'1. 7. 1981, pag. 15.